

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO	Maurizio	-	Presidente	-
Dott. CATENA	Rossella	-	Consigliere	-
Dott. SCARLINI	Enrico V.	-	rel. Consigliere	-
Dott. SETTEMBRE	Antonio	-	Consigliere	-
Dott. DE MARZO	Giuseppe	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.G., nato il (OMISSIS);

avverso il decreto del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO

SCARLINI;

lette le conclusioni del PG Dr. CARDIA Delia, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 - Con decreto del 19 aprile 2017, la Corte di appello di Palermo confermava, per quanto qui di interesse, il provvedimento del Tribunale di Agrigento con il quale era stata applicata a B.G. la misura di prevenzione personale e patrimoniale.

Con la misura di prevenzione patrimoniale si erano confiscati alcuni terreni siti in (OMISSIS), acquistati nel 2005 per un corrispettivo di Euro 7.500, l'associazione agricola (OMISSIS), il suo complesso aziendale, il 50 % del capitale della srl Biofrutta, tutti beni intestati all'ex moglie del proposto, G.M.K., ed il complesso aziendale della medesima Biofrutta, in esso compreso un fabbricato acquistato nel 2006 di proprietà dello stesso proposto.

La pericolosità sociale del B. era stata dedotta dalla condanna da questi riportata per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., per condotte consumate fino al maggio 2005, in concorso, fra gli altri, con il cognato G.S.V., condanna fondata sull'apporto dichiarativo dei collaboratori di giustizia D.G.M. e S.G..

B., in particolare, era risultato inserito nella famiglia mafiosa di (OMISSIS) visto che, oltre a contribuire alle attività economiche del sodalizio grazie alla sua professionalità imprenditoriale, aveva direttamente e

Osservatorio Misure di Prevenzione

personalmente partecipato a condotte illecite più proprie della consorteria, concorrendo ad episodi estorsivi volti a mantenere il controllo delle attività economiche nel territorio di influenza della cosca.

Irrilevante (per l'autonomia e la diversità del compendio probatorio fra processo penale e processo di prevenzione) era l'assoluzione per il delitto di intestazione fittizia di alcuni dei beni sottoposti alla misura di prevenzione visto che, comunque, in quello stesso processo, erano state raccolte le inequivoche dichiarazioni del S. (che, in assenza di riscontri, non erano state ritenute sufficienti per la condanna penale) che aveva indicato come B. si fosse prestato a fungere da prestanome per gli esponenti di spicco della consorteria mafiosa di cui era un partecipe, F.G. e Ga.Pi., in relazione agli investimenti fatti da costoro nelle società dallo stesso B. intestate alla moglie.

Dalla documentazione conferita dalla difesa, un affidavit del parroco ed una decisione del Tribunale di sorveglianza, non emergeva, come sostenuto dalla difesa, che egli si fosse allontanato dal contesto mafioso in cui aveva precedentemente operato. Nè tale distacco poteva dirsi provato dalla lecita attività lavorativa intrapresa dopo la sua scarcerazione.

Si doveva poi ricordare che, per scontare la pena comminatagli per il delitto associativo consumato fino a tutto l'anno 2005, B. era rimasto detenuto da tale anno fino al (OMISSIS). Durante tale periodo, però, il proposto si era ancora interessato alle intraprese economiche che ne avevano provato la prossimità e l'inserimento nel contesto mafioso, come era emerso dalle conversazioni intercettate in carcere e tenute con la moglie che ne era rimasta l'intestataria.

A seguito della scarcerazione, poi, B. aveva abusivamente occupato uno degli immobili sequestratigli.

Era, infine, emerso che i beni confiscati erano stati acquisiti proprio nel periodo in cui B. aveva consentito a F. e a Ga. di investire in tali aziende.

Nè per la confisca di prevenzione era necessario accertare la sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi leciti maturati visto che si era raggiunta la prova che la proprietà di quegli stessi beni derivava da disponibilità economiche ottenute anche (non necessariamente in toto) con attività illecite.

Per la medesima ragione non avevano rilievo le produzioni difensive volte ad attestare la lecita provenienza degli investimenti fatti da B. e dalla moglie nelle attività e nei beni confiscati.

2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, articolando le proprie censure in due motivi.

2 - 1 - Con il primo deducono la violazione di legge ed in particolare del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a).

Osservatorio Misure di Prevenzione

La motivazione del decreto impugnato era apparente sia in relazione all'attualità della pericolosità sociale, sia in riferimento alla illecita provenienza dei beni confiscati.

Si ricorda che l'attualità della pericolosità sociale qualificata è, secondo la giurisprudenza di legittimità, un requisito della misura di prevenzione, personale e patrimoniale, che deve anche essersi concretata in specifiche condotte che la dimostrino come presente in prossimità temporale con la richiesta della misura.

La Corte, invece, non aveva neppure valutato la rilevanza del lungo periodo di tempo in cui B. era rimasto detenuto. E si era limitata, nella sostanza, ad affermare l'attuale pericolosità del proposto in base alla sola presunzione iuris tantum della permanente appartenenza di un soggetto condannato per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., qualora egli non provi l'avvenuto distacco da tale contesto (con l'accertato scioglimento del sodalizio o con la scelta di collaborare con le autorità).

2 - 2 - Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. a) e artt. 16,18,24 e 29.

La Corte aveva violato il giudicato favorevole all'imputato costituito dal decisum della sentenza del 2013 della Corte di appello di Palermo in riferimento all'imputazione di intestazione fittizia di beni, facendo anche errata applicazione del principio di autonomia del procedimento di prevenzione sancito dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 29, in quanto in esso si era giunti ad affermare un fatto (la riconducibilità dei compendi sottoposti a vincolo al contesto mafioso in cui B. aveva operato) che era stato, invece, escluso nel processo penale, visto che in tale sede si era ordinata, in ragione della ritenuta infondatezza dell'accusa, la restituzione dei beni sequestrati anche in quel processo (ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies), in quanto non si erano rinvenuti riscontri alle affermazioni circa le compartecipazioni dei capi cosca Ga. e F. alle società condotte dal B..

Nè la Corte aveva indicato gli elementi dai quali poteva trarsi la prova che B. avesse impiegato in tali enti proventi rivenienti dalle condotte illecite oggetto della sua precedente condanna.

Si doveva poi ricordare come la Corte di legittimità (con sentenza n. 47983/2012 D'Alessandro) avesse precisato che la definitività del provvedimento reiettivo del vincolo adottata in una delle due sedi (il procedimento di prevenzione o il procedimento di merito) costituisce un ostacolo radicale alla sua adozione nell'altra.

La Corte non si era confrontata neppure con la parallela assoluzione del F. dal medesimo delitto di intestazione fittizia dei beni che era stata pronunciata perchè lo stesso S. aveva riferito che F. si era rifiutato di entrare in società con il B., ed il suo socio, nelle attività intestate alle mogli. La Corte non aveva adeguatamente valutato la consulenza tecnica di parte ove si era dimostrata la lecita provenienza delle

Osservatorio Misure di Prevenzione

somme che il proposto aveva impiegato nella attività confiscate. E ciò nonostante la giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 12493/2013) imponga che si accerti che nell'attività economica soggetta a confisca di prevenzione il proposto si sia avvalso, in tutto o in gran parte, del contesto mafioso in cui aveva operato (sentenza n. 9774/2015).

Era comunque mancata la verifica rigorosa della derivazione del bene dall'attività illecita richiesta dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4880/2014 Spinelli. Tenuto poi conto che, a seguito dell'ultima riforma del testo normativo sulle misure di prevenzione, per pervenire alla confisca dei beni è richiesta la prova della stretta pertinenzialità degli beni ai delitti che la legittimano (Cass. n. 8389/2016).

3 - Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto Delia Cardia, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La sentenza delle Sezioni unite n. 111 del 30 novembre 2017 ha confermato la necessità per il giudice della prevenzione di accertare l'attualità della pericolosità sociale del proposto anche in caso di appartenenza ad un sodalizio mafioso.

La Corte territoriale, proprio a tale parametro si era adeguata.

Aveva ricordato la sentenza definitiva a carico del B. che ne aveva accertato l'intraneità nel sodalizio mafioso di (OMISSIS) ed il legame diretto con il capo cosca F.G.. Aveva riportato il contenuto delle conversazioni tenute dal proposto, durante la detenzione, fra il 2005 ed il 2012, nel corso delle quali aveva dato alla moglie specifiche indicazioni sull'utilizzo delle società a lei fittiziamente intestate. Aveva preso atto delle condotte del B., successive alla scarcerazione, con le quali il prevenuto aveva inteso tornare in possesso di alcuni dei beni confiscati.

La Corte, nel rispetto del principio di autonomia fra il procedimento di prevenzione e quello di merito, aveva poi valutato le emergenze, nel secondo, che conducevano ad affermare la riconducibilità dell'Associazione agricola sequestrata all'impiego di disponibilità economiche tratte dall'attività del sodalizio.

Nel percorso argomentativo di entrambe le decisioni assolutorie, del B. e del F., dal delitto di intestazione fittizia dei beni, si era comunque dato atto della attendibilità oggettiva e soggettiva del dichiarante S., che avesse riferito come le società del B. fossero partecipate, in modo occulto, dagli esponenti di vertice della cosca, F. stesso e Ga..

Si doveva anche considerare che il socio del B. era stato condannato per l'art. 648 ter c.p.p. proprio in relazione a tale apporto.

Errato era poi il richiamo ad una presunta preclusione determinata dal provvedimento reiettivo della confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies muovendo dalla distinzione della prova dei presupposti che ne costituiscono il fondamento.

Irrilevante era poi l'eventuale immissione nelle società di capitali leciti poichè la condotta mafiosa ed estorsiva del B. aveva contaminato l'intero patrimonio delle aziende confiscate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell'interesse del B. è inammissibile.

1 - Lo è, innanzitutto, perchè i motivi di ricorso, nella parte in cui contestano la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale prima e dalla Corte di appello poi, sotto la veste della dedotta violazione di legge, sollevano, in realtà, doglianze rivolte all'apparato giustificativo del decreto impugnato e quindi all'adeguatezza della motivazione, laddove invece è consentito il ricorso in cassazione in tema di misure di prevenzione (dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 10 per le misure personali e dall'art. 27 del medesimo Decreto per le misure patrimoniali) solo per violazione di legge e può pertanto vertere sulla motivazione solo quanto questa sia inesistente o meramente apparente (e non quando la si pretenda affetta da altri vizi motivazionali: Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

La motivazione del provvedimento impugnato non poteva affatto dirsi inesistente o meramente apparente posto che si era fondata sul rilievo delle seguenti circostanze:

- la pericolosità, qualificata, del B. era stata dedotta da una condanna, definitiva, per il delitto di partecipazione al sodalizio mafioso di (OMISSIS) per il quale il proposto aveva condotto attività economiche ed imprenditoriali, strumentali agli interessi della cosca, ed aveva, anche, concorso a singole azioni estorsive, funzionali al recupero di nuove risorse finanziarie ed a ribadire il controllo mafioso del territorio;

- l'accertata pericolosità doveva considerarsi attuale (anche alla luce di quanto precisato dalle Sezioni unite con la recente sentenza n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511) in quanto del prevenuto era stata accertata la partecipazione diretta al sodalizio, e non la mera "appartenenza", e si erano raccolti elementi significativi (per il procedimento di prevenzione) della permanenza di tale vincolo nella cura, durante la carcerazione e tramite la moglie (l'intestataria fittizia delle attività economiche), delle imprese condotte anche per conto del sodalizio, nell'interesse diretto dei suoi uomini di vertice, e nel tentativo, almeno di fatto, attuato dopo la sua scarcerazione del 2012, di ritornare in possesso di almeno parte dei beni sottoposti al vincolo;

Osservatorio Misure di Prevenzione

- i beni sottoposti al vincolo erano stati tutti acquisiti nel periodo di tempo in cui B. aveva attivamente partecipato alle attività illecite della consorterìa e, pertanto, almeno in parte, avevano costituito il provento, reinvestito, di tali condotte;

2 - Nè potevano costituire un ostacolo a tali valutazioni ed alla conseguente emissione della misura il fatto che, nel processo di merito inerente alla intestazione fittizia dei beni a favore e nell'interesse di F. e Ga., si fosse pervenuti alla assoluzione del B. perchè, in quella sede si era ritenuto, in applicazione dei principi fissati dall'art. 192 c.p.p., la carenza della prova, pur deducibile dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia S.G., perchè non erano stati raccolti idonei riscontri esterni, del fatto che B. stesso si fosse prestato ad occultare la proprietà di beni e quote in realtà riconducibili agli stessi F. e Ga., in quanto l'insufficienza di tale costituito probatorio non si trasferiva nella valutazione di quello posto a fondamento del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione visto che l'autonomia dei due procedimenti ha consentito a questa Corte di affermare, costantemente, che, nel giudizio di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 c.p.p. nè le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti (Sez. 5, n. 49853 del 12/11/2013, Rv. 258939, Sez. 1, n. 20160 del 29/04/2011, Bagalà, Rv. 250278).

3 - Nè poteva affermarsi, ancora ricordando l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio di merito, che l'assoluzione di B. dal delitto di intestazione fittizia dei beni precluda, di per sè, un contrastante esito del procedimento di prevenzione, posto che, come si è visto, l'opposta decisione è giustificata dalla, consentita, diversa valutazione dei portati probatori.

4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2018